



Atleta: A.C.

3.23.24 - Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Prato Volley Project ssd Arl

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 20.9.2023 per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Gaetano Mari in rappresentanza del genitore esercente la responsabilità sulla minore A.C. e l'avv. Gabriele Grifasi per il Sodalizio nonché le parti presenti personalmente

PREMESSO

Che con lettera di costituzione in mora inviata lo scorso 28.07.2023, l'Avv. Gaetano Mari- su mandato del genitore esercente ex art. 320 cc, la rappresentanza della figlia minore A.C. - ha chiesto in via amichevole alla Prato Volley Project, lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando: 1) una condizione di incompatibilità ambientale e personale dell'Atleta con il sodalizio che non consente la normale prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella società di appartenenza; 2) il disinteresse del sodalizio nei confronti dell'Atleta.

A seguito del diniego del sodalizio di appartenenza e non avendo trovato un accordo soddisfacente, il Legale dell'Atleta presentava il ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo ai sensi dell'art. 34, comma 3 lettera a) e

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



dell'art. 35 del RAT per giusta causa adducendo a fondamento della domanda:

-che l'Atleta nella stagione agonistica 2022/2023 ha disputato il campionato Regionale presso la società Savino del Bene Montelupo alla quale è stata concessa in prestito dalla Prato Volley Project, sodalizio di appartenenza;

-che il trasferimento dell'Atleta dalla Prato Volley Project ad altra società sportiva, nella stagione appena passata, è stato reso necessario a causa dei rapporti ormai deteriorati tra l'Atleta e alcuni dirigenti e compagne del sodalizio di appartenenza;

-che il deterioramento dei rapporti tra l'Atleta e la dirigenza Prato Volley Project ha preso origine da un progressivo, ma, costante, disinteresse del sodalizio di appartenenza verso la propria tesserata, acuitosi, in modo particolare, in occasione dell'infortunio occorso, all'Atleta, durante la partecipazione al campionato nazionale giovanile del giugno 2022;

-che a partire da maggio/giugno, del corrente anno, la società Savino del Bene Montelupo, presso la quale l'Atleta è stata tesserata, ha più volte chiesto alla società Prato Volley Project, titolare del tesseramento, il rinnovo del prestito e/o l'acquisto del cartellino dell'Atleta;

-che il sodalizio di appartenenza ha mostrato una serrata indisponibilità al trasferimento dell'Atleta verso altra società sportiva e un netto rifiuto alla proposta di acquisto del cartellino formulata, in euro 3.500,00, dai genitori dell'Atleta.

Con controdeduzioni del 24.08.2023 la Prato Volley Project, contestando tutte le argomentazioni avversarie, ha chiesto che *"venga dichiarata inammissibile la richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa, individuata quest'ultima in un deterioramento tra le parti in vero pretestuoso e inesistente"*.

Deduce il Sodalizio:



- che la Cacciatore non ha, in alcun modo, fornito la prova della denunciata incompatibilità ambientale con il sodalizio di appartenenza;
- che l'infondatezza dell'istanza proposta dall'Atleta risiede nell'assorbente questione che Prato si è resa disponibile a soddisfare le richieste della Cacciatore di non giocare a Prato, destinandola a società con le quali il Sodalizio aveva trovato intese e in grado di consentire una crescita tecnica, soluzioni che l'atleta ha tuttavia rifiutato;
- che il costante interesse tecnico/sportivo del Sodalizio per l'Atleta Cacciatore lo si rinviene nel tempestivo rinnovo del tesseramento, nell'inclusione dell'Atleta nel roster della serie b/2, nella convocazione per la ripresa degli allenamenti e nell'aver fissato più volte le visite mediche per il rinnovo dell'idoneità sportiva, disertate dall'Atleta;
- che è chiara, alla luce di quanto detto, per la Prato Volley Project, la volontà dell'Atleta (mascherata da illazioni sprovvedute di prova) di seguire il proprio allenatore, ex tesserato Prato Volley Project, presso la società in cui quest'ultimo sarebbe andato ad allenare.

All'udienza del 20.9.2023, svoltasi in modalità telematica, presenti l'Atleta, l'Avv. Mari e l'avv. Gabriele Grifasi nonché il Presidente del sodalizio, i presenti si riportavano ai loro scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte.

Invitate le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, ritiene di dover respingere il ricorso per i seguenti

MOTIVI

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto, non sussistendo fondate ragioni per potersi ritenere esistente la giusta causa per lo scioglimento del vincolo ex artt. 34 comma 3 e 35 RAT.

Invero, le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla dichiarata incompatibilità ambientale, oltre a non rientrare nella cognizione della CTA appaiono comunque sprovvedute di idoneo supporto probatorio, in assenza di



allegazioni utili a ritenere esistenti fatti di gravità tale da poter incidere sull'esistenza del vincolo. Tanto che la stessa ricorrente non ha indicato né dato prova di fatti suscettibili di apprezzamento né a livello federale né a livello di giurisdizione ordinaria.

Quanto al riferito disinteresse del sodalizio, le risultanze acquisite nel corso del procedimento depongono in senso contrario, sia perché già in data antecedente all'introduzione del presente giudizio il sodalizio aveva comunicato all'atleta di volerla destinare al campionato di b/2 (volontà peraltro confermata in udienza) nel quale la Prato Volley Project milita nella presente stagione, sia perché risulta per tabulas che l'atleta sia stata invitata a visita medica e a prendere parte agli allenamenti, senza che la stessa abbia dato riscontro. Peraltro, nonostante l'atleta abbia dichiarato, in udienza, di aver provveduto autonomamente a sottoporsi a visita medica, allegando il relativo certificato, lo stesso non risulta trasmesso al sodalizio.

P.Q.M

il ricorso non può essere accolto. Per l'effetto, si dispone l'incameramento della tassa ricorsi versata da parte ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini

Affisso all'albo il 2 Ottobre 2023